

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile – Ufficio fallimenti**

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati
dott. Giuseppe Minutoli - Presidente
dott. Daniele Carlo Madia - Giudice
dott. Claudia Giovanna Bisignano - Giudice relatore ha emesso la seguente

SENTENZA

per la dichiarazione di fallimento di SOCIETÀ, in liquidazione e in concordato preventivo n. omissis RGC, in persona del liquidatore dott. omissis, elettivamente domiciliata in omissis, presso lo studio degli avv.ti omissis che la rappresentano e difendono in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

vista l'istanza di fallimento depositate da BANCA;

vista la memoria di costituzione della società debitrice con cui ha contestato l'ammissibilità della istanza di fallimento e la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento;

ritenuto che, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, nell'ipotesi di impresa già ammessa al concordato preventivo poi omologato, ed in caso di inadempimento dei debiti concorsuali, il creditore può senz'altro avanzarne istanza di fallimento, ai sensi dell'art. 6 L.F., a prescindere dall'intervenuta risoluzione del detto concordato, essendo ormai venuto meno - dopo la riforma dell'art. 186 L.F. introdotta dal d.lgs 169 del 2007- ogni automatismo tra la risoluzione del concordato e la dichiarazione di fallimento e dovendo l'istante proporre la domanda di risoluzione, anche contestualmente a quella di fallimento, solo quando faccia valere il suo credito originario e non nella misura già falcidiata (cfr Cass. sez VI 17/07/2017 n. 17703, Cass. sez I 17/10/2018 n. 26002, Tribunale Arezzo n.28 del 03/05/2018);

che non sussistono, infatti, preclusioni alla dichiarazione di fallimento di società in concordato preventivo omologato, ove, - come nel caso in esame, avendo BANCA fatto valere l'omesso soddisfacimento del proprio credito nella misura falcidiata dopo l'omologazione del concordato-, si faccia questione dell'inadempimento di debiti già sussistenti alla data del ricorso ex art. 160 e 161 l.f. e però modificati con detta omologazione, dovendosi verificare all'epoca della decisione così sollecitata i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l.f., a prescindere dalla risoluzione del concordato;

che il procedimento di risoluzione del concordato omologata andrebbe invece attivato, previamente o concorrentemente, solo se l'istante facesse valere non il credito nella misura ristrutturata e dunque falcidiata ma in quella originaria;

che priva di fondamento è l'eccezione della società debitrice secondo cui, essendo spirati i termini per la declaratoria di risoluzione del concordato, sarebbe inammissibile l'istanza di fallimento;

che, conformemente all'orientamento della S.C., deve ritenersi che omologato il concordato e scaduto il termine per la risoluzione (o rigettata la relativa domanda), per un verso il debitore continua ad essere obbligato al suo adempimento e, per altro verso, si riapre lo scenario comune delle possibili iniziative dirette a farne accertare l'insolvenza, con possibilità di

Sentenza, Tribunale di Messina, Pres. Minutoli – Rel. Bisignano, n. 17 del 16 maggio 2019

promozione delle stesse non solo dai creditori già concorsuali (e nella citata misura falcidiata) ma anche dal P.M. e dallo stesso debitori, oltre che da creditori nuovi (cfr Cass. 11.12.2017 n. 29632);

che, inoltre, non condivisibile appare l'assunto della società debitrice secondo cui l'attività della società sarebbe da considerarsi cessata con la cessione dei beni societari;

che, invero, pur in caso di concordato con cessione dei beni ai creditori, occorre comunque valutare che permanga l'idoneità dell'attivo al rispetto degli obblighi assunti con il concordato e che, quindi, non si manifestino fatti sopravvenuti alla omologazione in grado di frustrare tale idoneità;

che al creditore che chieda il fallimento del debitore ammesso a concordato preventivo omologato è possibile opporre la pendenza dell'esecuzione dello stesso e che dunque l'inadempimento di una o più obbligazioni concordatarie si giustifica con la sequenza dei pagamenti previsti nel piano. Quando tuttavia possa considerarsi cessata la fase esecutiva con esaurimento dell'attivo o sia dimostrata l'inidoneità delle attività al rispetto degli obblighi assunti con il concordato, è possibile provocare il giudizio sulla solvibilità dell'impresa ai sensi degli artt. 6, 7 e 15 l.fall. assumendo, ove necessario, come fatto sopravvenuto ogni circostanza successiva alla omologazione (cfr Cass. n. 29632/2017);

che, pertanto, posta l'ammissibilità della istanza di fallimento, occorre verificare la ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento;

premesso che il decreto di omologa del 31.05.2010 prevedeva il realizzo derivante dalla integrale liquidazione dell'attivo della società, per un importo complessivo pari ad €. 3.845.570,77, con soddisfazione integrale dei creditori privilegiate ed in misura pari al 10,3147% dei creditori chirografari, oltre le spese di procedura;

che, in specie, dalle relazioni periodiche del commissario giudiziale (datate 5 giugno 2013, 8 aprile 2016 e 20 novembre 2017) emerge che, a distanza di nove anni dalla omologazione del concordato sono stati soddisfatti solo in parte i creditori privilegiati, oltre le spese di procedura finora maturate e che residuano ancora da soddisfare crediti per € 2.270.271,63;

che le obbligazioni residue dovrebbero essere soddisfatte dalla società debitrice a seguito del realizzo degli elementi dell'attivo, per i quali, sino ad oggi, non si è proceduto alla liquidazione e precisamente dalla cessione del compendio industriale di omissis e dall'incasso del credito commerciale da parte del cliente omissis;

che con specifico riferimento alla vendita del compendio industriale sito in omissis, emerge dall'ultima relazione del commissario del 20.11.2017, che le trattative per la cessione non hanno avuto alcun esito, a causa dalla svalutazione del valore dell'immobile, dovuto, in parte, alla carente manutenzione, oltre la normale obsolescenza, anche in considerazione degli oneri di adeguamento alle normative di settore, ed alle mutate condizioni del mercato immobiliare, con particolare riferimento al segmento degli immobili aventi destinazione industriale;

che con riferimento all'incasso del credito nei confronti della società cliente omissis è in corso l'esecuzione del concordato, alla quale la debitrice è stata ammessa, ma che ha comportato, secondo la proposta omologata, una falcidia del 80% del credito, oltre la dilatazione dei tempi per il pagamento, in tre anni;

che il commissario giudiziale ha evidenziato, nella relazione del 8 aprile 2016, che la dilatazione dei tempi di esecuzione del concordato se da un canto consegue a circostanze non del tutto dipendenti dalla società debitrice, dall'altro non consente di avere alcuna certezza, a

Sentenza, Tribunale di Messina, Pres. Minutoli – Rel. Bisignano, n. 17 del 16 maggio 2019

questo punto, oltre che sui tempi, sugli importi che effettivamente potranno essere conseguiti; e ancora, nella relazione del 20.11.2017, ha sottolineato la sussistenza di evidenti criticità, considerata la drastica riduzione del valore di realizzo dell' attivo ceduto (*pro solvendo*) ai creditori, anche se il proponente si è impegnato, comunque, a soddisfare i creditori nelle misure fissate nella proposta concordataria, a prescindere dall'effettivo realizzo dell'attivo (cfr. pag 23 del decreto di omologazione del 31.05.2010, depositato il 16.06.2010);

che dalle relazioni in atti emerge di palmare evidenza l'impossibilità di soddisfacimento, nei termini e nei modi convenuti nella proposta concordataria, dei creditori concorsuali;

che risulta manifesta l'inidoneità delle attività al rispetto degli obblighi assunti con il concordato stesso a causa di eventi successivi alla omologazione, rappresentati -oltre che dalla drastica riduzione del valore di mercato del compendio industriale in OMISSIS- dalla sensibile decurtazione del credito vantato nei confronti della società cliente;

che, infatti, la proposta concordataria prevedeva la riscossione di tale credito in misura, già decurtata, pari a circa 790 mila euro, mentre la società in questione, dopo l'omologazione del concordato, è stata anch'essa sottoposta a procedura concordataria e il credito della SOCIETÀ è stato ammesso al concordato in misura falciata pari all' 80% con previsione di pagamento in tre anni;

che, rispetto a tale ultimo profilo, nulla è stata dedotta dalla società debitrice, la quale si è limitata ad evidenziare l'intervenuta stipulazione di un contratto preliminare con la società per l'acquisto del compendio in omissis sottoposto a condizioni, tra le quali la concessione di un mutuo all'acquirente in fase di perfezionamento;

che tale contratto preliminare risulta sottoscritto, non già in epoca recente, bensì in data 23.02.2015 e, dalla lettura della pattuizione n. 9, esso risulta risolutivamente condizionato all'avveramento, nel termine di otto mesi dalla sottoscrizione, delle condizioni ivi pattuite (restituzione dell'immobile da parte del Ministero e concessione del finanziamento), condizione quest'ultima non ancora avveratasi;

che la possibilità di soddisfazione dei creditori concorsuali appare di difficile e remoto realizzo;

che, infatti, la soddisfazione dei creditori concorsuali appare condizionata alla liquidazione dello stabilimento in omissis ed alla definizione della procedura concordataria della cliente;

che tali eventi, così come risulta dalle relazioni del commissario giudiziale in atti, appaiono di incerto e difficile realizzo, anche dal punto di vista temporale;

che, anche in caso di positivo avveramento delle superiori condizioni, appare prevedibile che il credito ipotecario di BANCA e degli altri creditori privilegiati, come quello dei creditori chirografari, sarebbe soddisfatto in misura nettamente inferiore rispetto a quanto previsto nella proposta concordataria;

che è di palmare evidenza come la tempistica preventivata sia stata del tutto disattesa, il che rende manifesta l'incapacità della società di adempiere le obbligazioni contratte nei modi e nei termini convenuti, il che consente di ritenere integrato il presupposto di cui all'art. 5 l.f. costituito dallo stato di insolvenza;

che sussistono i requisiti dimensionali per la dichiarazione di fallimento, avendo la società una esposizione debitoria superiore ai 500 mila euro;

Sentenza, Tribunale di Messina, Pres. Minutoli – Rel. Bisignano, n. 17 del 16 maggio 2019

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 5, 9 e 16 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e dal d.lgs. 169/07,

dichiara il fallimento di SOCIETÀ, in liquidazione e in concordato preventivo n. omissis RGC, in persona del liquidatore dott. omissis.

Nomina giudice delegato il dott. Claudia Giovanna Bisignano e curatore l'avv. OMISSIS.

Ordina alla società fallita il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, entro tre giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.

Dispone che il curatore proceda, ai sensi degli artt. 84 e 87 legge fall., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del soggetto fallito ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario.

Stabilisce il giorno 12.11.2019 ORE 10:00, in Messina presso l'Ufficio del giudice delegato per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo; assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita, il termine perentorio di giorni trenta prima della adunanza sopra indicata per la trasmissione via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore delle domande di insinuazione, con l'avvertimento che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine, ma comunque entro e non oltre dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 legge fall; autorizza la prenotazione a debito per le spese occorrenti, non risultando allo stato disponibilità di fondi.

Manda alla cancelleria per tutti gli adempimenti di legge e, in particolare, per: - la notifica della sentenza alla società debitrice, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso dell'istruttoria;

- la comunicazione della sentenza per estratto al curatore ed ai richiedenti il fallimento;
- la trasmissione della sentenza, anche per via telematica, il locale ufficio del registro delle imprese, nonché qualora la sede legale differisca da quella effettiva, anche presso l'ufficio del registro delle imprese della luogo in cui è fissata la sede legale.

Così deciso nella camera di consiglio della II Sezione Civile del Tribunale di Messina il giorno 07/05/2019.

Il Presidente
dott. Giuseppe Minutoli

Il giudice relatore
dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*